



ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE  
QUADRO PER LA COLLABORAZIONE  
ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA,  
UNIONI E SINGOLI COMUNI  
DELL'AREA BOLOGNESE

**COLLABORAZIONE FRA CITTÀ  
METROPOLITANA DI BOLOGNA  
E COMUNE CAPOLUOGO PER  
L'ATTUAZIONE DEL PON METRO  
(PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
CITTÀ METROPOLITANE)**

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 123, ove al punto 6, prevede che "lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto";
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e, in particolare, l'art. 7, paragrafo 4, ove individua le Autorità Urbane quali "responsabili almeno dei compiti relativi alla selezione delle operazioni";
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) 2015/207;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il PON Metro, adottato con decisione della Commissione Europea C (2015) 4998 del 14 luglio 2015, che individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale AdG, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevedendo altresì, ai sensi dello stesso articolo 123, la delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Autorità Urbane indicate dal Programma;
- il decreto del Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 3 luglio 2015 con cui viene designato il dirigente pro-tempore dell'Ufficio 4 - Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane quale Autorità di gestione del Programma;
- la Delibera di Giunta del Comune di Bologna n. 26/2016, che approva lo schema di convenzione con l'Agenzia per la Coesione territoriale e dà mandato al Direttore Generale di provvedere alla sua sottoscrizione;

- il decreto del Sindaco di Bologna P.G. n. 128130 del 19 aprile 2016, che nomina il Direttore Generale Autorità Urbana e responsabile dell'Organismo Intermedio Comune di Bologna per il PON Città Metropolitane.

Preso atto che:

- il PON Metro si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e della strategia di sviluppo urbano sostenibile delineata nell'Accordo di Partenariato 2014-2020, in linea con gli obiettivi e la strategia della costituenda Agenda urbana europea che identifica le aree urbane come territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile proprie della Strategia Europa 2020;
- il PON Metro interviene su due driver di sviluppo progettuale dei tre costitutivi dell'Agenda urbana nazionale, e in particolare il Driver progettuale 1 - Applicazione del paradigma "Smart city" per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città, interpretazione territoriale degli Obiettivi tematici 2 e 4, ed il Driver progettuale 2 - Promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio, interpretazione territoriale dell'Obiettivo tematico 9;
- l'area interessata dal PON si riferisce al territorio della Città metropolitana, limitatamente alle azioni immateriali legate all'Agenda digitale e ad azioni di inclusione sociale del Fondo Sociale Europeo (FSE), mentre gli interventi non legati all'Agenda digitale o al FSE sono concentrati nel territorio del Comune capoluogo;
- la natura sperimentale del PON Metro ha visto, fin dalla fase di impostazione del Programma, l'avvio di un innovativo percorso di "co-progettazione strategica" e confronto tecnico tra l'Autorità di Gestione e l'Autorità urbana volto a dare sostanza al partenariato strategico e a impostare il percorso metodologico di scelta di un numero limitato e motivato di Azioni integrate;
- la co-progettazione strategica, intesa come metodo di costruzione condivisa della strategia operativa, assicura l'allineamento e l'integrazione tra gli obiettivi generali e trasversali perseguiti su scala nazionale e le priorità espresse dalle città, nel pieno rispetto dei principi esposti dall'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- il Programma è attuato a livello territoriale dall'Autorità Urbana, come definita ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013, identificata dal PON Metro nel Comune capoluogo di provincia;
- con atto di delega al Comune di Bologna, in via di perfezionamento l'Autorità di gestione ha determinato i compiti dell'Organismo intermedio tra quelli indicati all'articolo 125 del Regolamento n. 1303/2013 per le linee di attività contenute nel PON Metro e, in particolare, per le attività relative agli Assi - Obiettivi specifici indicati nell'Allegato 1;
- l'Organismo intermedio deve assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi, individuando i singoli centri di responsabilità amministrativa nel rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PON Metro;
- nell'ambito del documento che descrive la struttura organizzativa dell'Organismo Intermedio Comune di Bologna sono indicate le procedure di gestione e controllo, incluse le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione delle operazioni, lo scambio elettronico dei dati, il circuito finanziario, nonché i criteri ai quali l'AU deve fare riferimento per poter svolgere i compiti ad essa delegati;
- le verifiche preliminari da parte dell'AdG circa la capacità dell'Organismo Intermedio di svolgere i compiti delegati hanno dato esito positivo e tale esito è stato

comunicato con Nota dell'Agencia della Coesione territoriale del 22 aprile 2016, Prot. n. 3762.

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modificazioni;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
- la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

Considerato in particolare che la Legge n. 56/2014 prevede all'art. 1 comma 11, lettera b), che lo statuto della città metropolitana disciplini i rapporti tra i comuni e le loro unioni e la città metropolitana prevedendo anche forme di organizzazione comune e che, mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni .....

all'art.1 comma 44, lettera e), che le Città metropolitane svolgano la funzione fondamentale di *"...promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a)..."*.

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede:

- all'articolo 1 commi 5 e 6 che la Città metropolitana *"Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni..."*;
- all'articolo 4 e l'articolo 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali *"faro"* dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa;
- all'articolo 14 la competenza in materia di *sviluppo economico, attività produttive e lavoro*;
- all'articolo 18 si prevede che *"...la Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi..."*.

Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano: delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; avvalersi degli uffici della Città metropolitana, oppure quest'ultima può avvalersi degli uffici di Comuni o Unioni, definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni

per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.

In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni<sup>1</sup> dell'area metropolitana bolognese, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze indicati, tra i quali nell'ambito dello Sviluppo economico e sociale, *“il coordinamento della gestione dei fondi strutturali, progettazione e cooperazione territoriale europea”*.

In attuazione della Legge n. 56/2014, la L.R. E.R. 13/2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”* all'art. 7 (Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali) prevede che: *“Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”*.

Preso atto che la collaborazione in oggetto è pienamente coerente con il più generale ruolo di coordinamento istituzionale riconosciuto alla Città metropolitana di Bologna per la valorizzazione dei territori metropolitani, in particolare nel quadro dell'attuazione delle misure degli Assi del POR FESR 2014-2020, così' come previsto dall'Intesa Quadro Regione-Città Metropolitana, oltre che in seno alla Cabina di regia prevista dal Patto Metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico e sociale;

Preso atto dell'esistenza presso l'Area sviluppo economico della Città metropolitana di Bologna delle risorse umane con la professionalità e le competenze tecniche necessarie a svolgere le attività tecnico - istruttorie inerenti l'attuazione del PON Metro;

Valutata pertanto, da parte del Comune di Bologna, l'opportunità in chiave di efficacia, efficienza ed economicità di avvalersi di tali competenze;

### **La Città metropolitana di Bologna<sup>2</sup> e il Comune di Bologna<sup>3</sup> convengono quanto segue:**

#### **Articolo 1 – Finalità e oggetto dell'accordo**

1. Con il presente accordo attuativo (d'ora innanzi accordo), la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna (d'ora innanzi le parti) perseguono la massima integrazione in chiave di efficacia ed efficienza relativamente allo svolgimento delle attività di attuazione del PON Metro come richiamato in premessa.

---

<sup>1</sup> approvata dal Consiglio metropolitano con Delibera n. 20 del 27.05.2015 e dal Comune di Bologna con Delibera del Consiglio Comunale OdG n. 305 del 05/10/2015

<sup>2</sup> con Atto del Sindaco metropolitano n. 135 del 1/06/2016

<sup>3</sup> con delibera di Giunta del Comune di Bologna n. 166 del 10/05/2016

2. Oggetto del presente accordo è l'avvalimento dal parte del Comune di Bologna degli uffici dell'Area sviluppo economico della Città metropolitana di Bologna per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente come specificate negli articoli che seguono.

## **Articolo 2 – Avvalimento degli uffici della Città metropolitana per lo svolgimento delle attività di attuazione del Pon metro**

1. La presente collaborazione non strutturata di carattere funzionale - ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale citata in premessa - si sviluppa come avvalimento di personale degli uffici della Città metropolitana da parte del Comune di Bologna in qualità di Organismo intermedio, per lo svolgimento delle seguenti attività istruttorie:

- fornire supporto alle strutture di gestione per la corretta applicazione di normative e procedure comunitarie nella realizzazione degli interventi e nell'esecuzione delle spese;
- stabilire le procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sulla base di quanto indicato dall'AdG;
- svolgere il monitoraggio procedurale e amministrativo dell'attuazione delle azioni realizzate da parte delle strutture di gestione, sia attraverso il sistema informativo fornito dall'AdG che con verifiche periodiche in loco;
- verificare che le spese siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- effettuare il controllo documentale completo e convalida delle spese dei beneficiari esterni e delle strutture di gestione provvedendo all'invio all'AdG;
- supportare le strutture, responsabili dell'implementazione degli interventi, nella gestione delle irregolarità e nelle procedure di recupero, con le modalità previste dall'AdG;
- curare il monitoraggio dei dati finanziari e dello stato di avanzamento della spesa, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma e dall'AdG;
- predisporre, alle scadenze indicate dai regolamenti, sulla base dei dati forniti dalle strutture di gestione, le dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni, accompagnati da una previsione degli importi per i quali l'OI prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del Regolamento UE 1303/2013;
- curare la rendicontazione delle spese con le modalità previste dall'AdG;
- svolgere attività di assistenza e consulenza agli uffici comunali competenti e alle strutture di gestione nelle fasi di progettazione, istruttoria e valutazione preliminari alle attività di rendicontazione.

2. Le modalità operative di gestione dell'accordo e delle attività di cui al presente articolo sono disciplinate in apposito documento tecnico concordato fra le parti. In esso sono definiti i flussi documentali e il caricamento dei dati sulla piattaforma di riferimento per la gestione delle procedure di rendicontazione delle operazioni cofinanziate, definendo le

tempistiche interne, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze di pagamento previste dal Regolamento UE 1303/2013 ed in generale la corretta realizzazione del programma.

### **Articolo 3 – Risorse umane, finanziarie e strumentali**

1. Il Comune di Bologna in qualità di Organismo Intermedio si avvale della professionalità dei dipendenti della Città metropolitana di Bologna presenti nell'Area sviluppo economico.
2. La Città metropolitana, oltre al personale, mette a disposizione i locali e le risorse strumentali necessarie all'attuazione del presente accordo.
3. L'avvalimento del personale della Città metropolitana verrà definito, anche in coerenza con gli istituti normativi e contrattuali applicabili agli enti locali, attraverso apposita successiva convenzione nella quale verrà individuato nominativamente il personale interessato e stabilita la quota di utilizzo da parte del Comune di Bologna nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo dello stesso. Con tale atto gestionale verranno quantificate le risorse finanziarie complessive che il Comune di Bologna - Organismo Intermedio trasferirà alla Città metropolitana in ragione dell'avvalimento del personale e per l'utilizzo dei locali e dei beni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo e le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
4. Con la convenzione di cui al punto precedente verrà individuato, tra il personale interessato, in base alla professionalità posseduta, un referente unico per le attività oggetto della presente collaborazione. Il referente è competente all'attuazione del presente accordo e alla direzione operativa delle attività in esso previste.

### **Articolo 4 – Modalità amministrativa di svolgimento dell'avvalimento, anticorruzione e trasparenza**

1. Il personale della Città metropolitana individuato ai sensi dell'articolo precedente è incardinato gerarchicamente nella struttura organizzativa della Città metropolitana secondo quanto previsto nel Regolamento di organizzazione vigente e svolge le attività oggetto del presente accordo secondo le disposizioni impartite dall'Organismo intermedio.
2. Nello svolgimento di tali attività la Città metropolitana si attiene alle prescrizioni, contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato dal Comune di Bologna e negli atti attuativi, relative all'espletamento delle funzioni conferite in qualità di Organismo intermedio. Si applica il Regolamento sul procedimento amministrativo del Comune di Bologna.
3. Gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dalla legge relativi alle funzioni di Organismo intermedio e alle attività oggetto del presente accordo sono a carico del Comune di Bologna con particolare riferimento alle misure di prevenzione del rischio e di trasparenza da adottare nell'ambito degli stessi Programmi.
4. Relativamente al trattamento dei dati personali la Città metropolitana è individuata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e si attiene alle prescrizioni del titolare (Comune di Bologna) allegate al presente atto.

### **Articolo 5 – Attività di supporto per l'attuazione del PON METRO**

1. In relazione alle azioni del PON Metro che trovano declinazione sul territorio metropolitano la Città metropolitana, si impegna a svolgere un ruolo di supporto e collegamento per l'analisi dei bisogni del territorio in particolare per quanto riguarda le seguenti Azioni:
  - Azione 1.1.1 Realizzazione Rete Civica Metropolitana e servizi digitali;
  - Azione 3.3.1 Attività culturali e di animazione territoriale per lo sviluppo della comunità;
  - Azione 3.1.1 Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa;
  - Azione 3.3.1 Accelerazione civica e collaborazione tra PA, scuola e imprese.
2. Le modalità di collaborazione relative alle Azioni sopra indicate potranno essere oggetto di successivi accordi attuativi tra le Parti.

### **Articolo 6 – Durata dell'accordo**

1. Il presente accordo scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa. E' possibile il rinnovo per un altro mandato di comune accordo fra le parti.

### **Articolo 7 – Giurisdizione e normativa applicabile**

1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti<sup>4</sup>.

per la Città metropolitana di Bologna: Il Segretario generale, Luca Uguccioni

per il Comune di Bologna: Il Direttore generale, Giacomo Capuzzimati

---

<sup>4</sup> ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, nel testo vigente della L. n. 241/90